



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 16 dicembre 2008

Protocollo: n. 55060

Rif.:

Alle Direzioni Regionali delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

Allegati: 2

LORO SEDI

Alle Aree Centrali

Agli Uffici di diretta Collaborazione
del Signor Direttore

Ai Sigg.ri Dirigenti di Vertice di
diretta Collaborazione del Signor
Direttore

Al Servizio Autonomo Interventi nel
Settore Agricolo

S E D E

OGGETTO: Progetto comunitario N.C.T.S./T.I.R. (New Computerized Transit System/TransportInternational Routiers).

Avvio dal 1° gennaio 2009 delle funzionalità dell'ufficio di partenza/ingresso.

Al Dipartimento Finanze
Via Pastrengo, 22
00187 - Roma

All'Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo, 426 C/D
00145 - ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza -
Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile, 51
00162 - ROMA

AREA CENTRALE TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE
Unità Pianificazione ICT

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +390650246426 – Fax +390650243212 –
e-mail:dogane.tecnologie.pianificazione@agenziadogane.it

All'Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo, 16
00184 - ROMA

All'Unione Italiana delle Camere di Commercio,
Industria, Agricoltura e Artigianato
Piazza Sallustio, 21
00187 - ROMA

Alla Camera di Commercio Internazionale
Via XX Settembre, 5
00187 - ROMA

Alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana
Viale dell'Astronomia, 30
00144 - ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana del
Commercio e del Turismo
Piazza G. Gioacchino Belli, 2
00153 - ROMA

Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00186 - ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana
dell'Artigianato
Via S. Giovanni in Laterano, 152
00184 - ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica
Via Panama, 62
00198 - ROMA

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
00187 - ROMA

All'Associazione Nazionale Spedizionieri Doganali
Via Londra, 7/9
20090 - Milano - Segrate

All'Associazione Nazionale Centri di Assistenza
doganale
Ufficio di Presidenza
Via Traversa, 3
57100 - LIVORNO

Alla Federazione Nazionale delle Imprese di
Spedizioni Internazionali
Via Emilio Cornalia, 19
20124 – MILANO

A) Premessa

Nell'ambito delle attività previste a livello comunitario per la realizzazione di e-Customs, il regolamento n. 1192/2008 della Commissione del 17 novembre 2008 che modifica il Reg. (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del Regolamento n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, stabilisce, tra l'altro, che **a decorrere dal 1° gennaio 2009 il progetto NCTS/TIR entrerà a regime rendendo obbligatoria entro il territorio doganale della Comunità Europea la gestione elettronica di tutte le operazioni TIR.**

Si precisa che i Paesi EFTA, pur essendo operativi nel progetto NCTS per la gestione elettronica delle operazioni di transito comunitario/comune, non aderiscono al progetto in questione e pertanto le operazioni TIR in tali Paesi sono esclusivamente gestite secondo la procedura “cartacea” prevista dalla Convenzione TIR.

Il progetto NCTS/TIR (New Computerized Transit System / Transport International Routiers), sul modello del progetto NCTS, esegue il tracciamento elettronico ed il controllo automatizzato delle spedizioni TIR che attraversano il territorio comunitario.

In analogia a quanto previsto per le operazioni di transito effettuate in ambito NCTS, anche per le spedizioni scortate da un carnet TIR è previsto l'identificativo comunitario MRN (Movement Reference Number) che viene assegnato alla spedizione dall'ufficio comunitario di partenza o da quello di ingresso nel territorio della Comunità Europea.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2009, l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di ingresso devono ricevere in formato elettronico i dati relativi ai carnet TIR.

Si rammenta che con nota prot. n. 6016 del 4 agosto 2005 (all. 2) sono state date le istruzioni relative al trattamento delle operazioni TIR a destino che restano valide.

Occorre evidenziare che, in attesa delle necessarie modifiche da apportare alla Convenzione TIR affinché quest'ultima costituisca la base giuridica del progetto in questione, **nulla è mutato in ordine alla procedura “cartacea” basata sul carnet TIR attualmente in vigore.** La procedura informatica del progetto NCTS/TIR costituisce, al momento, un affiancamento “in parallelo”.

B) Presentazione Carnet TIR.

Dal 1° gennaio 2009, come citato in premessa, il titolare del Carnet TIR ha l'obbligo di presentare i dati del carnet TIR all'ufficio di partenza/ingresso secondo una delle seguenti modalità:

- a) carnet TIR accompagnato dai dati del Carnet su supporto magnetico/ottico, predisposto secondo il tracciato applicativo dei messaggi B3 TIR e B31 TIR presenti nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: **“Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati”** preceduti dai campi previsti per la presentazione su floppy disk (cfr. **Assistenza online per i servizi dell'Agenzia delle Dogane**);
- b) invio del Carnet TIR, firmato digitalmente, redatto secondo le specifiche previste nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: **“Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati”** relative ai messaggi B3 TIR e B31 TIR.

Le nuove regole/condizioni di compilazione dei messaggi relativi alle dichiarazioni di transito con carnet TIR sono state anticipate in data 24 ottobre u.s. con una apposita comunicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e sul sito di addestramento del servizio telematico doganale.

Per quanto riportato in premessa, il titolare del Carnet TIR deve, comunque, presentare all'ufficio di partenza/ingresso il carnet TIR per gli adempimenti previsti dalla procedura “cartacea” attualmente in vigore.

Si evidenzia che la dispensa dall'obbligo della presentazione dei dati mediante procedimenti informatici è prevista unicamente nei casi di indisponibilità del sistema informatico doganale o dell'operatore economico. In particolare, in caso di indisponibilità del solo sistema informatico dell'operatore economico, il Carnet TIR è acquisito in AIDA a cura dell'ufficio doganale di partenza/ingresso; nel caso di indisponibilità del sistema informatico doganale l'operazione TIR deve aver luogo secondo la procedura cartacea attualmente in vigore.

C) Acquisizione e rilascio delle operazioni TIR in AIDA.

a) Acquisizione del Carnet TIR.

In via preliminare si ritiene opportuno fornire, ai fini di una corretta acquisizione delle operazioni in parola, alcune indicazioni in merito ai messaggi B3 TIR e B31 TIR:

- il campo "Tipo spedizione" deve contenere unicamente la stringa "TIR";
- il campo "Uffici di passaggio" non deve essere valorizzato;
- il campo "Ufficio di destinazione" deve essere valorizzato unicamente con il codice di un ufficio comunitario;
- i campi "N. dichiarato di sigilli" e "Descrizione dei sigilli apposti" devono essere obbligatoriamente indicati;
- il campo "Regime" deve assumere unicamente i seguenti valori: "8000", "8071" e "8073";
- il codice "N952" e il numero del carnet TIR devono essere indicati unicamente nel primo singolo, ai campi "Tipo documento" e "Identificativo documenti presentati";
- l'assoggettamento di una o più operazioni di esportazione ad una operazione TIR è possibile unicamente se il campo "Regime" contiene il valore "8000"; in tal caso il campo 40 deve contenere o il riferimento della singola bolletta di esportazione oppure la stringa "M2" che contenga tutte le bollette di esportazione. Tale assoggettamento è possibile per tutti i regimi dell'esportazione;

Per ciascuna dichiarazione acquisita, indipendentemente dalla modalità di presentazione, il sistema fornisce gli estremi di registrazione nel registro meccanografico "08" e l'identificativo comunitario M.R.N. (Movement Reference Number).

La struttura dell'M.R.N è la seguente:

- i caratteri 1 e 2 indicano le ultime due cifre dell'anno di registrazione della dichiarazione (es.: "07", "08", ...);
- i caratteri 3 e 4 corrispondono al codice iso-alpha2 del paese di registrazione della dichiarazione (es.: "IT", "DE", "ES", ...);
- i caratteri da 5 a 7 indicano l'ufficio di registrazione della dichiarazione;
- i caratteri 8 e 9 corrispondono al registro meccanografico "08" di allibramento della dichiarazione;
- i caratteri da 10 a 16 indicano il progressivo numerico di registrazione della dichiarazione;
- il carattere 17 è valorizzato con "T";

- il carattere 18 è un “check digit” determinato dal sistema informatico in base alle regole di calcolo stabilite dai servizi centrali della Commissione Europea.

b) Comunicazione del canale di controllo.

Per le dichiarazioni inviate tramite i messaggi B3 TIR e B31 TIR, l'ufficio di partenza/ingresso procede, per visualizzare il controllo da effettuare, alla attivazione della funzione “Richiesta esito C.D.C.” in corrispondenza dell'M.R.N. che identifica l'operazione (linea di lavoro A.I.D.A.: Dogane > STRADA > Partenza).

Nulla è mutato, invece, per le dichiarazioni presentate su carta o su carta e supporto magnetico/ottico, per le quali il canale di controllo è comunicato al termine dell'acquisizione della dichiarazione.

c) Svincolo dell'operazione.

Eseguito il controllo selezionato dal sistema, l'ufficio di partenza/ingresso procede:

- alla attivazione della funzione “Rilascio movimento” (linea di lavoro A.I.D.A.: Dogane > STRADA > Partenza ed associata allo stato funzionale “Rilasciabile” dell'M.R.N.);
- alla stampa del DAT e, se ricorre il caso, dell'Elenco degli articoli (previsti negli allegati IV e V del Reg. (CE) n. 502/1999), attivando la funzione “Stampa D.A.T.” (linea di lavoro A.I.D.A.: Dogane > STRADA > Partenza ed associata allo stato funzionale “Rilasciato” dell'M.R.N.), che consegna all'operatore economico dopo averli convalidati con la firma del funzionario ed il timbro dell'ufficio;
- alla consegna all'operatore economico del Carnet TIR debitamente annotato e timbrato.

D) Procedura di ricerca dei movimenti TIR.

In conformità a quanto stabilito dal sopraccitato Regolamento n. 1192/2008, si evidenzia che per i movimenti in questione si applicano le medesime funzionalità attualmente in uso nell'applicazione STRADA per le operazioni di transito comunitario/comune.

E) Conclusione a destino dei movimenti TIR.

Gli adempimenti dell'ufficio di destinazione/uscita sono già stati fissati dalla scrivente con la nota prot. n. 6016 citata in premessa.

Ad integrazione, si precisa che l'ufficio di destinazione/uscita, per ciascuna operazione TIR, comunica al corrispondente ufficio di partenza/ingresso, mediante l'invio del messaggio "esito del controllo", uno dei seguenti esiti:

1. considerato conforme o conforme;
2. conforme ma con difformità o non conforme.

In relazione ai citati esiti gli adempimenti dell'ufficio di partenza/ingresso sono, rispettivamente, i seguenti:

1. nessun adempimento per la conclusione dell'operazione;
2. rettifica del carnet TIR in AIDA in base alle difformità riscontrate dall'ufficio di destinazione/uscita.

In caso di interruzione del sistema informativo doganale che impedisce l'invio del messaggio "notifica di arrivo" e/o del messaggio "esito del controllo" occorre:

- annotare tutte le relative informazioni sul D.A.T. e, se ricorre il caso, sull'Elenco degli articoli;
- al riavvio del sistema, registrare tali informazioni su STRADA.

F) Carico/scarico intermedio di un Carnet TIR

In accordo con l'art. 18 della Convenzione TIR (*"Un trasporto TIR può coinvolgere diversi uffici doganali di partenza e destinazione, ma, in ogni caso, non più di quattro in totale. Il Carnet TIR può essere presentato agli uffici doganali di destinazione solo se è stato accettato dagli uffici doganali di partenza"*), un'operazione TIR può prevedere un ufficio di destinazione intermedio. In tal caso l'ufficio intermedio svolge prima le funzioni di ufficio di destinazione e successivamente, per la parte restante delle merci, quelle di ufficio di partenza.

Si illustra, di seguito, il flusso procedurale previsto:

- all'arrivo delle merci, l'operatore economico presenta il carnet TIR, il DAT e, se ricorre il caso, l'Elenco degli articoli;
- l'ufficio di destinazione intermedio, dopo aver eseguito tutti gli adempimenti connessi all'arrivo delle merci, provvede ad inviare i messaggi "notifica di arrivo" ed "esito del controllo" all'ufficio di partenza/ingresso;

- l'operatore economico presenta, secondo una delle modalità previste al punto sub B), una nuova dichiarazione TIR relativa alle merci che proseguono per la successiva destinazione;
- acquisita tale dichiarazione, il sistema assegna un nuovo MRN;
- l'ufficio rilascia tale movimento e consegna all'operatore economico il carnet TIR debitamente annotato e timbrato, il DAT e, se ricorre il caso, l'Elenco degli articoli.

G) Informazioni sull'itinerario dell'operazione.

Tramite il link ["Itinerario di transito \(NCTS e NCTS/TIR\)"](#) presente nel sito Internet dell'Agenzia delle Dogane è possibile ottenere informazioni riguardanti l'itinerario seguito dal movimento TIR digitando il relativo MRN.

H) Attivazione e accesso da parte degli Uffici territoriali alle funzionalità del progetto NCTS/TIR.

A tali funzionalità si accede attivando l'applicazione "STRADA" dalla "Scrivania Applicazioni" della home page di AIDA selezionando la voce "Dogane" e, quindi, "STRADA".

I profili utente che consentono l'accesso alle suddette funzioni sono:

02_Tra_Utente_Dogana

02_Tra_Gestione_Ricerche

La relativa abilitazione è concessa dall'amministratore locale della sicurezza.

Si precisa che l'utente abilitato ai succitati profili ha accesso a tutte le funzionalità del ruolo partenza, del ruolo destinazione e del ruolo procedura di ricerca previste nell'applicazione STRADA.

Le istruzioni operative sono disponibili per tutti gli utenti selezionando "Assistenza on line" presente nella home page di AIDA e successivamente la voce "STRADA" in "Dogane – Servizi Applicativi" e per gli utenti abilitati direttamente all'interno dell'applicazione selezionando il simbolo "?" presente nella parte superiore destra del menù dell'applicazione.

o

o

o

I Signori Direttori Regionali, avvalendosi delle strutture di coordinamento regionale AIDA, vorranno vigilare sull'esatta applicazione delle presenti disposizioni, non mancando di impartire eventuali ulteriori istruzioni ritenute opportune, dandone notizia alla scrivente.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione, nei primi giorni di utilizzo della nuova procedura, al fine di riscontrare qualsiasi anomalia di funzionamento che, nell'eventualità, dovrà essere tempestivamente segnalata.

Le richieste di assistenza e le segnalazioni di eventuali anomalie e malfunzionamenti da parte degli operatori economici e degli Uffici territoriali dovranno essere inviate con e-mail al seguente indirizzo:

dogane.helpdesk@agenziadogane.it .

Il Direttore dell'Area Centrale
f.to Teresa Alvaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93